

**LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 22-04-1997
REGIONE ABRUZZO**

**Contributi alle Province per l' organizzazione
di un sistema di monitoraggio e di
controllo dell' inquinamento acustico nel
territorio attraversato dalla SS 16 Adriatica.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO
N. 9
del 20 maggio 1997

*Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:*

ARTICOLO 1

Per l' anno 1997 è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 per la concessione di contributi per le spese da effettuarsi dalle Province per l' organizzazione di un sistema di monitoraggio e di controllo dell' inquinamento acustico nel territorio dei Comuni costieri attraversati dalla strada statale 16 Adriatica.

A tal fine la Giunta Regionale provvede alla concessione dei contributi in parti uguali tra le Province interessate con esclusione di quelle che hanno beneficiato di finanziamenti comunitari, nazionali o regionali per lo stesso scopo.

I contributi vengono erogati nella misura del 50%, contestualmente al provvedimento di concessione e il restante 50% entro 30 giorni dalla rendicontazione della spesa effettuata.

ARTICOLO 2

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1997 in lire 300.000.000, si provvede ai sensi dell' art° 38 della LR di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al capitolo 323000, quota parte della partita n. 13 dell' elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1997, è istituito ed iscritto nel Sett 29, Tit 1, Ctg 4, Sez 08 il capitolo 291427 denominato: << Contributo alle Province per l' organizzazione di un sistema di monitoraggio e di controllo dell' inquinamento acustico nel territorio attraversato dalla SS 16 Adriatica >> con lo stanziamento

di sola competenza di lire
300.000.000.

ARTICOLO 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della regione >>.

E' fatto obbligo farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 22 aprile 1997.
